

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 27.05.2009

OGGETTO: “MODIFICA VIGENTE REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DELLE AREE COMPRESSE NEL P.I.P. IN ESECUZIONE DELL’ARTICOLO 27 DELLA LEGGE 22.10.1971 N. 865”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco relaziona in merito all’argomento;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 24.03.2000, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato adottato il Piano degli Insediamenti Produttivi (P.I.P.) in Via Cadorna redatto dal Dott. Ing. Arch. Franco Gerosa di Lambrugo in data febbraio 2000;

Richiamata altresì la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 05.07.2000, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato, in via definitiva, il Piano per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.) in Via Cadorna;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 25.01.2005, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Regolamento comunale per l’assegnazione e gestione delle aree comprese nel P.I.P. in esecuzione dell’art. 27 della Legge 22.01.1971 n. 865 ed il relativo schema di convenzione per la concessione e la regolamentazione del diritto di proprietà su aree comprese nel P.I.P.;

Considerato che le aree comprese nel P.I.P. di via Cadorna sono state assegnate alla Società Cooperativa Edilizia Per l’Impresa di Oggiono e che sono state altresì esaminate ed approvate le graduatorie per l’assegnazione di laboratori ed opifici con deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 29/09/2005;

Data la difficoltà espressa dalla Società Coop. Edilizia per l’Impresa di Oggiono, assegnataria del diritto di proprietà sulle aree comprese nel P.I.P. di Via Cadorna, di assegnare lotti di superficie coperta non superiori a mq. 1.500 per ogni singola attività, a norma dell’art. 3 del sopracitato Regolamento, e considerate le successive richieste di estensione della superficie coperta in assegnazione fino a mq. 4.000, avanzate dalla Cooperativa stessa in data 11/12/2008 prot. n. 14447 ed in data 13/05/2009 prot. n. 5832;

Valutata favorevolmente la proposta di estensione della superficie coperta in assegnazione fino ad un massimo di mq. 4.000 per ogni singola azienda, anche in considerazione della conformazione planivolumetrica del piano stesso e delle opere di urbanizzazione previste, da applicarsi esclusivamente a decorrere dal prossimo bando di assegnazione di laboratori ed opifici;

Ritenuto pertanto di modificare l’art. 4 del vigente Regolamento comunale per l’assegnazione e gestione delle aree comprese nel P.I.P. in esecuzione dell’art. 27 della Legge 22.01.1971 n. 865, sostituendo alle parole “ non può essere superiore a mq. 1500” le parole “non può essere superiore a mq. 4.000”;

Si dà atto che tutta la discussione nonché gli interventi sono contenuti nei files registrati agli atti d’ufficio, ai sensi della Legge n. 241/1990;

Visto il parere espresso, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 sotto il profilo della regolarità tecnica, dal responsabile del servizio competente;

Visto l’art. 42, comma 2, lettera a), del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 267/2000 che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza ad adottare regolamenti;

Visto l’art. 15 del vigente Statuto Comunale;

Con voti favorevoli n. 11 e voti contrari n. 0 astenuti n. 0 espressi per alzata di mano

DELIBERA

1) di modificare, per quanto espresso in narrativa, il “Regolamento comunale per l’assegnazione e gestione delle aree comprese nel P.I.P. in esecuzione dell’art. 27 della Legge 22.01.1971 n. 865” sostituendo, all’art. 4 primo periodo, alle parole “ non può essere superiore a mq. 1500” le parole “non può essere superiore a mq. 4.000”, dandosi atto che tale modifica si applicherà esclusivamente a decorrere dal prossimo bando di assegnazione di laboratori ed opifici compresi nel Piano;

2) di dare atto che la suddetta modifica al Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della presente deliberazione.---